

Roma, 16 gennaio 2023

Alla cortese attenzione della 1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Oggetto: Contributo scritto di ANIF nell'ambito dell'istruttoria per l'esame del d-l 198/2022 - proroga termini legislativi (AS 452).

Egregio Presidente,

Onorevoli Senatori,

ANIF Eurowellness - Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness - a seguito del rinvio dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/21 contenente la nuova disciplina delle associazioni e società sportive e del lavoro sportivo, al prossimo 1° luglio 2023 - al fine di modificare e chiarire alcuni aspetti della Riforma dello Sport - annuncia di voler presentare tre proposte emendative all'Art. 16 (*Proroga di termini in materia di sport*) del decreto decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Pur comprendendo la scelta ponderata del Ministro dello sport e i giovani, Andrea Abodi di rinviare l'entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo al 1° luglio 2023, ANIF reputa necessario intervenire - in sede di discussione parlamentare del provvedimento in titolo - al fine di migliorare alcuni aspetti che, come da emendamenti correttivi proposti, necessitano di modifiche.

Il primo emendamento prevede l'innalzamento a trenta ore per le collaborazioni sportive dilettantistiche.

La legge, infatti, riconosce i contratti di collaborazione coordinata e continuativa degli sportivi come tipici fino ad un massimo di 18 ore settimanali; oltre tale soglia (18 ore) è possibile prevedere contratti di collaborazione coordinata e continuativa ma senza la possibilità di usufruire della presunzione di legge. La richiesta di intervenire per far innalzare la soglia da 18 a 30 ore settimanali deriva dalla consapevolezza che quello delle Co.Co.Co. sia il contratto più adatto nel dilettantismo, in quanto facilita la mobilità degli istruttori/allenatori e conferisce meno vincoli.

Il secondo emendamento riguarda la sostenibilità, per i centri sportivi dilettantistici, dei costi relativi all'INAIL, fissando già nella norma il tasso di rischio (20 per mille) in ragione dei bassissimi casi di infortunio.

Il terzo concerne l'accesso ai fondi di formazione professionale per i collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo, previsti dalla riforma.

Pertanto, ANIF continuerà a sollecitare le Istituzioni competenti affinché non si intervenga in nessun modo peggiorando la Riforma e al contempo che si sospendano tutti i contenziosi giuslavoristici e fiscali sorti negli ultimi tempi che, certamente, con l'applicazione immediata della Riforma si sarebbero appianati in tempi brevi. Se si osserveranno tutte queste attenzioni, la Riforma sarà ancora più efficace tra qualche mese. Nel frattempo, riteniamo che con l'approvazione delle proposte emendative di seguito rappresentate, gli oltre 70 mila centri sportivi dilettantistici italiani potranno usufruire di una norma chiara e sostenibile e saranno in grado di applicarla senza difficoltà a partire dal primo giorno utile.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, sollecitiamo e auspichiamo la possibilità, in sede di conversione in legge del decreto, di modificare il testo del d-l 198/2022 - proroga termini legislativi (AS 452) così come da nostre richieste, in modo da fornire all'intero comparto una legge quadro sul dilettantismo (che norme dal punto di vista fiscale, tributario e giuslavoristico), attesa da oltre 20 anni.

Di seguito gli emendamenti proposti da ANIF.

A) Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021 (2 emendamenti):

1) *all'articolo 28, comma 2, lett. a) sostituire la parola "diciotto" con la parola "trenta"*

L'aumento del limite orario appare giustificato e congruo con la "specificità" della normativa, che tiene conto della peculiarità del lavoro nello sport dilettantistico. Il legislatore, infatti, introducendo la presunzione della forma giuridica di collaborazione coordinata e continuativa, mostra di conoscere la caratteristica del lavoro nello sport dilettantistico, dando come tipica la forma della collaborazione coordinata e continuativa, tanto da considerarla, appunto, presunta. Limitando a sole 18 ore l'operatività della presunzione, la norma viene di fatto resa inapplicabile alla maggior parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche, le quali per la loro attività necessitano di un numero maggiore di ore.

2) *all'articolo 34, comma terzo, dopo le parole "del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38" aggiungere "applicando l'aliquota del 20 per mille,"*

La modifica si rende indispensabile ai fini della sostenibilità del costo nell'area del dilettantismo sportivo.

B) Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (1 emendamento):

All'articolo 118 sostituire le parole "collaborazioni a progetto" con le parole "collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409 del Codice di Procedura Civile e collaborazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e successive modificazioni"

La modifica si rende necessaria al fine di consentire anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive Dilettantistiche di poter accedere ai “Fondi per la formazione” di cui all’articolo 118 della Legge 388 del 23 dicembre 2000.

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo

Cordiali saluti

Il Presidente

Giampaolo Duregon